



COMUNE DI FRATTAMINORE (Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE 16.5.2020, N. 33

Disposizioni sulle riaperture e ulteriori misure di contenimento

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e immediatamente in vigore il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (**testo in calce**), recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Il decreto introduce ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel periodo compreso tra il **18 maggio e il 31 luglio 2020**, dettando una serie di prescrizioni riguardanti in particolare gli spostamenti all'interno del territorio regionale o tra regioni diverse e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali.

Le singole previsioni del decreto, la cui concreta attuazione alle previsioni del decreto è in parte demandata ad ulteriori misure da adottarsi mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm).

Spostamenti all'interno del territorio regionale

Dal 18 maggio gli spostamenti sono liberi, salvo eventuali limitazioni disposte dallo Stato o dalle Regioni, con riferimento a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Spostamenti tra regioni diverse

Gli spostamenti tra regioni diverse e da e verso altri Stati sono così regolati:

- **fino al 2 giugno 2020:** sono vietati gli spostamenti in una regione diversa o da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, e ferma restando la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- **dal 3 giugno 2020:** via libera agli spostamenti tra regioni diverse, salvo limitazioni che potranno essere adottate solo con Dpcm ex art. 2 [D.L. n. 19/2020](#), in relazione a specifiche

aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree;

- le stesse regole di cui sopra valgono anche per gli spostamenti da e per l'estero; eventuali limiti potranno essere stabiliti solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme europee e dagli obblighi internazionali;
- dal 3 giugno sono consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Assembramenti, riunioni, manifestazioni, quarantena

Una serie di prescrizioni riguardano le manifestazioni e le riunioni in luogo pubblico, gli assembramenti e l'applicazione della quarantena:

- il decreto conferma il divieto generale di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; eventuali riunioni potranno svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- Le manifestazioni, gli eventi e spettacoli culturali, ludici, sportivi e fieristici con presenza di pubblico, i convegni e congressi in luogo pubblico o aperto al pubblico, si possono svolgere *"ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici"* con le modalità stabilite con Dpcm.
- Ai sindaci è attribuito il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico quando sia impossibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- Per le persone sottoposte alla misura della quarantena con provvedimento dell'autorità sanitaria perché risultate positive al COVID-19, il decreto conferma il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino a quando non sia accertata la guarigione o il ricovero in una struttura sanitaria.
- L'autorità sanitaria applica la quarantena precauzionale alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ex art. 2 D.L. n. 19/2020.

Attività didattiche

Le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, della formazione superiore (comprese Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), e ogni tipologia di corso professionale, master e attività formativa svolti da

altri enti pubblici e anche da soggetti privati, sono definite con apposito Dpcm adottato ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020.

Funzioni religiose

Per lo svolgimento delle funzioni religiose aperte alla partecipazione delle persone, occorre rispettare i protocolli *ad hoc* sottoscritti dal Governo e dalle confessioni, con le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive

Dal 18 maggio può ripartire la gran parte delle attività economiche, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni per ciascun settore produttivo, conformemente ai protocolli o linee guida nazionali. Se mancano protocolli regionali, si applicano i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Eventuali limitazioni possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati in forma di Dpcm (ex art. 2 D.L. n. 19/2020) o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Monitoraggio della situazione epidemiologica

Le Regioni devono monitorare quotidianamente la situazione epidemiologica nei propri territori e l'adeguatezza del sistema sanitario regionale e comunicare i dati al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico; in base all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ciascuna Regione potrà adottare misure derogatorie, sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo, rispetto a quelle nazionali, e ne darà informazione contestualmente al Ministro della salute.

Sanzioni

L'apparato sanzionatorio per la violazione dei protocolli e linee guida è così articolato:

- per chi non rispetta i protocolli / linee guida regionali o nazionali, e quindi non garantirà adeguati livelli di protezione, è prevista la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- chi viola le disposizioni del decreto-legge, o dei decreti e ordinanze attuative, incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione è commessa con l'utilizzo di un veicolo;

- se la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni; se necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, può essere ordinata la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio fino a 5 giorni, eventualmente scomputabili dalla sanzione;
- in caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il decreto stabilisce infine che le disposizioni sopra ricordate riguardanti il divieto di assembramenti, gli spettacoli, le manifestazioni culturali e ludiche e la quarantena precauzionale, saranno attuate con Dpcm ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020, che potrà anche stabilire termini di efficacia differenti.

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.

Frattaminore, 18 Maggio 2020

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)